



**Comune di Cison di Valmarino**  
*Provincia di TREVISO*

**Regolamento per la disciplina dello svolgimento, da parte di singoli cittadini, di  
attività di volontariato in collaborazione con i servizi del  
Comune di Cison di Valmarino**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.05.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.07.2022

## **INDICE**

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO

Art. 4 – ELENCO DEI VOLONTARI

Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Art. 6 – ASSEGNAZIONE DI MEZZI, STRUMENTI ED ALTRE DOTAZIONI

Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE

Art. 8 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Art. 9 – RINUNCIA E REVOCA

Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

## **Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ**

Il presente Regolamento disciplina l'attività prestata da singoli cittadini che, in forma volontaria, spontanea e gratuita, intendano collaborare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Comune di Cison di Valmarino.

Il Comune di Cison di Valmarino riconosce, promuove e valorizza l'attività di volontariato svolta nel territorio a tutti i livelli e favorisce l'apporto di iniziative finalizzate alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale in ambito assistenziale, culturale, ambientale e civile.

## **Art. 2 – DEFINIZIONI**

Il Volontario è la persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario deve essere libera, informata, consapevole e non determinata da uno stato di bisogno. Essa è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, sia di tipo autonomo che subordinato.

L'apporto del Volontario ha carattere occasionale ed accessorio non dovendo essere garantita continuità della prestazione, se non nell'ambito dello svolgimento del progetto individuale assegnato.

## **Art. 3 – AMBITI DI INTERVENTO**

Gli ambiti di intervento, ritenuti utili alla collettività per l'instaurazione di una collaborazione volontaria dei singoli cittadini, sono individuati nei seguenti settori di attività:

- sorveglianza, custodia, pulizia e piccole manutenzioni di aree verdi pubbliche e di edifici comunali ovvero nella disponibilità comunale;
- supporto nelle attività socio-assistenziali a favore di soggetti anziani, minori e diversamente abili in condizione di fragilità e/o disagio,
- sorveglianza ed assistenza nei pressi dei plessi della scuola (Primaria e Secondaria di I grado) negli orari di ingresso ed uscita degli alunni e studenti;
- supporto nella organizzazione e svolgimento di attività ricreativa a favore di soggetti anziani, minori e diversamente abili;
- supporto nella realizzazione di manifestazioni e/o eventi culturali organizzati dall'ente.

## **Art. 4 – ELENCO DEI VOLONTARI**

È istituito, presso il Servizio Lavori Pubblici Manutenzioni, l'Elenco comunale dei Volontari al quale possono essere iscritti tutti i singoli cittadini che intendano prestare la propria opera di volontariato gratuita per le attività di interesse generale negli ambiti di cui al precedente art. 3.

L'Elenco comunale dei Volontari è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Ambiente e patrimonio pubblico
- Servizi Sociali
- Turismo, Cultura e Sport.

È ammessa l'iscrizione del singolo Volontario anche in più di una sezione dell'Elenco.

L'iscrizione all'Elenco è subordinata alla presentazione di idonea istanza – resa disponibile su modulistica predisposta dall'ente - ed al possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- iscrizione anagrafica nel Comune di Cison di Valmarino;
- età non inferiore ad anni 18;
- regolare titolo di soggiorno;
- idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività indicata, ed eventuale presentazione della certificazione medica attestante la predetta idoneità, qualora venga espressamente richiesta dall'Amministrazione comunale. Le spese del certificato sono a carico dell'Ente;
- assenza di condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare e contrarre con la Pubblica Amministrazione ovvero l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il Comune di Cison di Valmarino, per particolari e specifiche attività, può richiedere il possesso di eventuali ulteriori requisiti al fine di garantire al Volontario l'assegnazione di attività compatibili con le competenze, le attitudini e le predisposizioni individuali.

L'Elenco comunale dei Volontari non costituisce una graduatoria ed i soggetti resisi disponibili sono in esso collocati, in ordine alfabetico, nella corrispondente sezione di interesse espressa nella domanda. L'Elenco è aggiornato almeno due volte l'anno, sulla base delle domande pervenute nell'arco del semestre antecedente.

L'iscrizione all'Elenco non ha scadenza e la cancellazione da esso avviene nelle ipotesi di cui al successivo art. 9 ("Rinuncia e revoca").

## **Art. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

Il Volontario svolge l'attività assegnata dall'ente in relazione allo specifico progetto di intervento.

Il servizio comunale interessato provvederà a:

- accertare che il Volontario sia in possesso delle necessarie competenze o idoneità psico-fisiche per lo svolgimento delle specifiche attività assegnate;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i Volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
- verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi del presente Regolamento.

I servizi interessati predispongono il programma operativo per la realizzazione delle attività assegnate ai Volontari. L'organizzazione delle attività che prevedono l'impiego dei volontari viene programmata in relazione alle esigenze dell'Ente e alla disponibilità dei Volontari.

Il servizio interessato avrà cura di dotare i Volontari dei dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo, nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i Volontari riconoscibili da parte dei terzi.

Il servizio interessato, inoltre, provvederà a fornire ai Volontari informazioni su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I Volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il servizio interessato ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

## **Art. 6 – ASSEGNAZIONE DI MEZZI, STRUMENTI ED ALTRE DOTAZIONI**

I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento da parte del Volontario di alcune attività possono essere messi a disposizione dall'Ente. In tali ipotesi, i Volontari sono custodi delle dotazioni loro affidate per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. I beni devono essere riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta concordati.

Nel caso l'attività assegnata richiedesse particolari competenze, l'ente potrà fornire occasioni di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i Volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

## **Art. 7 – OBBLIGHI DELL'ENTE**

L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla stipula, a favore dei Volontari, di apposita assicurazione contro gli infortuni e per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possano a questi derivare durante lo svolgimento delle attività assegnate, nonché per danni derivanti a cose o terzi in esecuzione o derivanti dalle attività svolte.

Allo stesso modo, l'ente provvede alla copertura assicurativa, ove necessario, dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni tecniche eventualmente rese disponibili ai Volontari, sia per gli eventuali danni che potrebbero essere causati a terzi o cose, sia per gli eventuali danni da questi subiti nell'esercizio delle attività assegnate.

L'attività del Volontario non può essere in alcun modo retribuita ed è vietata l'erogazione a suo favore, di compensi in denaro per l'esercizio dell'attività assegnata.

Non è ammesso alcun rimborso per eventuali spese sostenute dal Volontario nell'esercizio dell'attività assegnata.

## **Art. 8 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI**

I Volontari si impegnano a:

- a) svolgere le attività assegnate, esclusivamente ai fini della partecipazione attiva e solidale alla vita della comunità, in forma gratuita e priva dei caratteri della prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- b) operare nell'ambito dei programmi individuati dall'Amministrazione Comunale, in forma coordinata con gli altri Volontari e sotto la supervisione del personale dei Servizi comunali interessati, assicurando adeguata continuità dell'intervento nel periodo di tempo stabilito;
- c) operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e degli altri Volontari;
- d) operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- e) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza, perizia, prudenza, senso di responsabilità, impegno, lealtà e spirito di servizio, conformemente all'interesse pubblico e in piena osservanza del presente Regolamento e delle vigenti disposizioni di legge;
- f) rispettare le norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 (e ss.mm.ii.) e il Codice di comportamento interno del Comune di Cison di Valmarino.

I Volontari sono tenuti al rispetto della normativa in materia di segreto d'ufficio per le informazioni e notizie di cui verranno eventualmente a conoscenza in virtù dell'opera svolta e che potranno fornire solo ai competenti uffici comunali o ad Autorità Pubbliche. I Volontari sono, inoltre, tenuti alla scrupolosa

osservanza della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR Reg UE 679/2016).

#### **Art. 9 – RINUNCIA E REVOCA**

La cancellazione dei Volontari dall'Elenco viene disposta d'ufficio nelle seguenti ipotesi:

- a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte dell'ufficio utilizzatore;
- c) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali era stata dichiarata disponibilità;
- d) richiesta scritta del Volontario comunicata all'ufficio competente.

#### **Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento entra in vigore secondo la disciplina vigente.